

che a ricorrere al facile mezzo di metterlo in aspettativa. Sia egli stipendiato o non stipendiato, ciò monta poco; perchè si sa, che un impiegato il quale si contentasse di stare per qualche tempo senza stipendio onde servire nella Camera al Governo, quest'impiegato riceverebbe ben presto dei larghi compensi, per cui non avrebbe a pentirsi di aver rinunciato per qualche mese ad una periodica retribuzione.

Ecco a che avvertiva la Commissione, ecco a che avvertiva il legislatore che ci diede la legge elettorale.

La legge elettorale non doveva dunque, nè poteva far distinzione tra gli impiegati in aspettativa che avevano stipendio, e quelli che non l'avevano. Difatti nessuna distinzione ci somministra l'articolo 98 della legge elettorale: « Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. »

Qualunque sia la cagione di quest'aspettativa, si abbia o non stipendio o temporario compenso, al momento in cui l'impiegato è in aspettativa, egli non può aspirare alla qualità di deputato.

Ecco dunque le considerazioni che avrei voluto che fossero udite anche dal nostro onorevole guardasigilli, il quale secondo l'uso che egli ha d'interpretare col suo savio criterio le leggi, avrebbe ben preferito di trovare nello spirito della legge elettorale la norma delle sue interpretazioni, anzichè cercarla in quel regio brevetto il quale, lo ripeto, era ignoto e doveva esserlo, ed al quale non si poteva aver nessun riguardo.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Dirò una cosa sola, ed è, che quel regio brevetto che si dice ignoto, non lo era però al Ministero, quando faceva emanare quel decreto. Esso quindi sapeva che non poneva l'avvocato Bellono in aspettativa.

**KOSTI.** Io dichiaro, che malgrado la stima personale che ho pel candidato, dovrò ciò non ostante votare contro la sua elezione, e il mio voto si fonda non tanto sugli argomenti addotti sull'aspettativa o non del signor Bellono, ma su ragioni che derivano direttamente dalla legge elettorale. La legge elettorale esclude gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo di grado inferiore a quello di intendente generale. Ora se i sindaci fossero semplicemente, come dovrebbero essere funzionari amministrativi, e non anche ufficiali governativi, allora crederei veramente che potrebbero essere eletti a deputati; ma essendo nominati dal Governo, come suoi ufficiali, sono impiegati dell'ordine amministrativo. Se adunque a questa qualità riuniscono uno stipendio, cadono precisamente nel disposto dell'articolo succitato. Nè vale il dire, che qui lo stipendio è dato a titolo di rappresentanza.

Per me si cangi il titolo come si vuole, ma sarà sempre stipendio.

Nè è il caso di osservare che lo stipendio fu stabilito prima che fosse nominato a sindaco il signor Bellono, perchè quando vi è un posto a cui nomina il Ministero, il nominato, per me, è sempre un impiegato del Governo. Se i sindaci non fossero amovibili, allora potrebbero cadere fra gli impiegati stipendiati del Governo non amovibili; ma siccome possono da tal carica essere rimossi dal Governo a suo beneplacito, non possono perciò venire in questa categoria. Concorrendo adunque nel presente eletto l'impiego di sindaco, e lo stipendio di lire 10,000 io non credo che si possa ammettere alla Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**POLO, relatore.** Rispondo poche parole a quanto venne asserendo l'onorevole deputato Sineo, e tralascio certamente il quadro patetico ed anche orrido che ci fece della corruzione

elettorale francese, che ha provocata la caduta di Luigi Filippo.

Tralascierò pure la questione intorno all'aspettativa, sulla quale parmi che vari oratori abbiano già portati lumi sufficienti per infondere nell'animo dei votanti una convinzione; e mi fermerò semplicemente a quelle osservazioni colle quali egli cercava di dimostrare che effettivamente l'assegno fatto dal municipio di Torino al suo sindaco vestisse in sostanza il carattere di un vero stipendio e fosse una sostituzione a quello antecedentemente goduto dal cavaliere Bellono, come già avvocato dei poveri.

Egli trae prima la sua argomentazione dall'evidentemente eccedente somma stanziata a titolo di decoro della posizione del sindaco.

Io non posso in questa asserzione se non se ravvisare una pura e mera opinione personale, giacchè questa maggiore o minore eccedenza non si valuta se non se coll'elemento di varie vedute che possa avere chi giudica.

Egli faceva il confronto col soldo già assegnato ai sindaci al tempo ancora dei decurioni, col presente. A questo riguardo osserverò che se il municipio ha dovuto passare per una graduazione così smisurata, e passare da una somma minore ad una maggiore, è segno che forse egli aveva i suoi motivi (*Ilarità*), è segno che forse voleva richiedere maggior rappresentanza esterna in chi rappresentava il municipio; il dire poi che questo Consiglio abbia fissata una piuttosto eccedente somma da darsi a chi rappresenta il municipio, io credo che sia un'asserzione non giustificabile, ed ogni censura potere piuttosto rientrare nell'ordine dei Consigli privati (*Bisbiglio*) che tale da potersi addurre contro la validità di quest'elezione, o da provare che l'assegno fatto debba considerarsi come un vero stipendio. Ciò posto, io aggiungo che quest'eccedenza di somma, come asserì l'onorevole deputato Sineo, che venne assegnata al sindaco di Torino, può essere una eccedenza relativa alle viste bensì di chi suole valutare le cose con prefinita misura, ma non si può stabilire per norma generale ed espressa per modo che valga di contrappeso ad uno stipendio antecedentemente percepito.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per la validità dell'elezione e per la conferma di essa nella persona del cavaliere Bellono.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è convalidata.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO DEL TORRENTE POLCEVERA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge sulla regolazione ed arginamento del torrente Polcevera per la strada ferrata lungo quella valle. La Camera aveva rimandato alla Commissione l'emendamento del deputato Berruti proposto dall'articolo 5. Domando alla Commissione quale sia il risultato de' suoi lavori.

**SAULI, relatore.** La Commissione di cui all'onore di essere relatore, si è radunata nuovamente questa mattina per esaminare l'articolo 5 della legge in questione, e per coordinarvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Berruti.

Esaminando questo emendamento essa ammise la proroga fiao al primo semestre del 1852 dei pagamenti che si dovranno fare per la somma risultante di lire 9650 20.

Si cercò inoltre di combinare una redazione di questo articolo in modo che l'interesse delle finanze fosse quarentito